

SENTENZA CIVILE N.

1771/2011

ORIGINALE

TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE

D.ssa Giuliana Giuliano

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile, di cui ai giudizi riuniti, iscritta al n. [redacted] R.G.A.C., proposta con atto di citazione notificato in data 21.06.2007, ritenuta in decisione all'udienza del 28.04.2011.

SENT. 1771/11
R.G. [redacted]
Cron. 13581/11
Rep. 2455/11
oggetto:
Amato Rismo et
altro

DA

[redacted], elettivamente domiciliato in Benevento, al [redacted] n. [redacted], presso lo studio dell'avv. [redacted] che lo rappresenta e difende, in virtù di procura a margine dell'atto introduttivo.

ATTORE

CONTRO

BANCA [redacted], in persona del suo legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in Benevento alla Via [redacted] n. [redacted], presso lo studio dell'avv. [redacted] che lo rappresenta e difende, in virtù di procura speciale in calce all'atto di citazione.

ll

CONVENUTA

Le conclusioni sono state rassegnate dalle parti costituite all'udienza del 28.04.2011, il cui verbale deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.

MOTIVAZIONE

Con distinti atti di citazione, poi, riuniti, [REDACTED] ha convenuto in giudizio la Banca [REDACTED] per ottenerne la condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite, in virtù dell'illegittima applicazione degli interessi nell'ambito di un rapporto di conto corrente, contraddistinto con il n. [REDACTED].

Nel costituirsi in giudizio la Banca [REDACTED] ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione del diritto alla restituzione e, nel merito, la corretta applicazione degli interessi nell'ambito del rapporto intrattenuto con l'attore.

Ciò posto, deve rilevarsi che la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.

Dagli atti di causa emerge che [REDACTED] ha intrattenuto con la Banca [REDACTED] un rapporto di conto corrente di corrispondenza contraddistinto con il n. [REDACTED] i cui conteggi in atti partono dal 01.01.1997 fino al 16.10.2002.

Per quanto concerne l'eccepita prescrizione dell'azione, giova evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ritiene



applicabile il termine decennale, di cui all'art. 2946 c.c., e non quello quinquennale, di cui all'art. 2948, riguardante gli interessi dovuti, e, non già, quelli indebitamente richiesti.

L'operatività della prescrizione quinquennale è, comunque, esclusa dalla stessa natura del conto corrente bancario, quale contratto di durata, in quanto il saldo a chiusura d'ogni trimestre non comporta il frazionamento del debito in distinti rapporti obbligatori, trattandosi d'obbligazioni unitarie con riferimento alle quali opera, conseguentemente, l'ordinaria prescrizione decennale.

E' stato, inoltre, precisato che la particolare natura del rapporto di conto corrente bancario incide sul dies a quo del termine prescrizionale, che comincia a decorrere dalla chiusura del rapporto, perché solo il saldo finale, quale frutto di tutte le movimentazioni di dare e avere, ha il carattere della definitività; in altri termini, il rapporto, pur articolandosi in una pluralità d'atti esecutivi, si atteggia come unico ed unitario, per cui è soltanto con quella chiusura che i crediti e i debiti divengono definitivi.

In conseguenza, alla data di proposizione del presente giudizio, alcuna prescrizione decennale può ritenersi maturata riguardo al diritto azionato, stante anche la raccomandata del 18.12.2000 interruttiva della prescrizione.



Ciò posto, nel merito, occorre procedere all'esatta ricostruzione dei rapporti, intercorsi fra le parti, ed esaminare l'operato della banca, al fine di stabilire la conformità a legge dei tassi d'interessi, attivi e passivi, applicati al rapporto in esame, anche in virtù dei mutamenti giurisprudenziali, succedutisi in materia, al fine di stabilire se l'applicazione dei tassi concordati e la capitalizzazione trimestrale degli interessi, sebbene risultanti dalle condizioni economiche, regolanti il contratto di conto corrente in esame, espressamente sottoscritto dal debitore, ed anche in assenza di contestazione nei termini di decadenza pattiziamente previsti, è, attualmente, conforme alle vigenti disposizioni di legge.

Orbene, da quanto accertato dal C.T.U., dott. [REDACTED] [REDACTED] nella relazione peritale depositata in data 20.02.2009, ed in quell'integrativa a chiarimenti del 04.11.2009, emerge, preliminarmente, che il rapporto è stato intrattenuto in assenza di contratto ed, in conseguenza, è stata legittimamente operata la sostituzione del tasso convenzionale con quello legale.

Inoltre, per quanto concerne la capitalizzazione degli interessi passivi, il perito ha accertato che, nel corso del rapporto, la banca ha calcolato gli interessi passivi e la commissione di massimo scoperto sul debito raggiunto per valuta in ogni trimestre solare o frazione, integrando, così, un'ipotesi



d'anatocismo.

Sul punto, deve rilevarsi che, come affermato dalla Suprema Corte che, in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 425 del 2000, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità, per violazione dell'art. 76 cost., dell'art. 25, comma 3, D.lg. 4 agosto 1999 n. 342, nella parte in cui stabiliva in maniera indiscriminata la validità ed efficacia delle clausole relative alla produzione d'interessi anatocistici, contenute nei contratti bancari, stipulati anteriormente alla data d'entrata in vigore della delibera del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, prevista dal comma 2 dello stesso articolo, le clausole anatocistiche stipulate in precedenza restano disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore, alla stregua della quale esse, basate su un uso negoziale, anziché su una norma consuetudinaria, sono da considerare nulle perché stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c. (Cassazione civile, sez. I, 18 settembre 2003, n. 13739).

Pertanto, alla luce dei citati orientamenti giurisprudenziali, confermati anche dai pronunziati della Suprema Corte a Sezioni Unite, costituisce, ormai, *ius recptum*, che la capitalizzazione




trimestrale degli interessi, nel rapporto di conto corrente bancario, è nulla, in quanto si traduce in una previsione d'anatocismo, non essendo provata l'esistenza di un uso, in tal senso, o di una prassi del settore che non è il frutto di una spontanea adesione, da parte degli utenti dei servizi bancari, al precetto da essa ritenuto coattivo perché radicato nell'opinione della collettività, benché non codificato, trattandosi, piuttosto, di una loro soggezione ad iniziative non passibili di negoziazione.


Tale principio fonda, infatti, la propria ratio sul presupposto che gli "usi contrari", suscettibili di derogare al precetto dell'art. 1283 c.c., sono non i meri usi negoziali, di cui all'art. 1340 c.c., ma, esclusivamente, i veri e propri "usi normativi", di cui agli artt. 1 e 8 disp. prel. cod. civ., consistenti nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento, accompagnato dalla convinzione che non sia dipendente da un mero arbitrio soggettivo, bensì, giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste, o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico, e, quindi, dell'"*opinio juris ac necessitatis*".

Di contro, è stato constatato dalla comune esperienza che i clienti si sono, nel tempo, adeguati all'inserimento della clausola anatocistica, non già in quanto ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo esistenti, o che sarebbe auspicabile fossero





esistenti nell'ordinamento, bensì perchè comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale, e la cui sottoscrizione costituiva, al tempo stesso, presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari, e, quindi, da un atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione ad un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'opinio juris ac necessitatis, se non altro per l'evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce, tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente.



Né, peraltro, si sottrae al divieto dell'anatocismo, l'apposita convenzione che, stipulata successivamente ad un contratto di garanzia, e relativa alle obbligazioni derivanti da quel rapporto, preveda l'obbligo, per la parte debitrice, di corrispondere anche gli interessi sugli interessi che matureranno in futuro, in quanto è idonea a sottrarsi a tale divieto solo la convenzione che sia stata stipulata successivamente alla scadenza degli interessi (Cassazione civile, sez. III, 25 febbraio 2004, n. 3805).

Difatti, come riconosciuto dall'unanime giurisprudenza in materia, non è rinvenibile nella prassi bancaria l'esistenza di quegli "usi contrari", consistenti nella ripetizione generale, uniforme e pubblica di un determinato comportamento,



accompagnato dalla convinzione di adempiere non ad un mero arbitrio soggettivo, bensì, ad un rapporto giuridicamente obbligatorio, atti a derogare alla disciplina, di cui all'art. 1283 c.c..

Ne consegue, quindi, che, in tema d'obbligazioni pecuniarie, in mancanza di una convenzione successiva alla scadenza che determini un tasso diverso, gli interessi sugli interessi scaduti, chiesti dalla domanda giudiziale, sono dovuti esclusivamente nella misura legale (cfr. Cassazione civile, sez. III, 02 ottobre 2003, n. 14688).

Nella fattispecie, come esattamente evidenziato dal perito, la ricostruzione del rapporto di conto corrente contraddistinto con il n. [REDACTED], riferito al periodo intercorrente fra il 01.01.1997 ed il 16.10.2002, in totale di contratto, ha comportato l'applicazione del tasso legale ex art. 1284 c.c. con epurazione della commissione di massimo scoperto, in mancanza di pattuizione scritta.

Sul punto, il perito ha, poi, chiarito che anche successivamente alla delibera CICR del 09.02.2000 la banca ha applicato un interesse a debito che è variato dal 9,20% sino al 14,20% e, pertanto, apportando condizioni peggiorative ostative all'applicazione della citata delibera, in quanto non accettate dal cliente.



ARDO

C

All'esito della ricostruzione operata dal C.T.U., la somma indebitamente percepita dalla Banca per il conto corrente n. [REDACTED], nel periodo intercorrente fra il 01.01.1997 ed il 16.10.2002 è di €. 46.198,34.

In conseguenza, il conto corrente in questione alla data del 16.10.2002 presenta un saldo attivo per il correntista di €. 46.198,34, in luogo di quello a debito computato dalla Banca per €. 188,01.

Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dott. [REDACTED] [REDACTED] nella relazione peritale depositata in data 20.02.2009, ed in quell'integrativa a chiarimenti del 04.11.2009, sono integralmente recepite dal giudicante, poiché eseguite secondo condivisibili criteri di stima e nel rispetto della normativa vigente in materia.

In conseguenza, la Banca [REDACTED] in persona del legale rapp.te p.t., va condannata alla restituzione in favore di [REDACTED] [REDACTED] dell'importo di €. 46.198,34, oltre interessi legali dalla data di deposito della relazione peritale all'effettivo soddisfo.

La condanna della Banca [REDACTED] alle spese del giudizio, ivi compreso il costo della C.T.U., consegue alla soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulle domande di cui in narrativa, ogni altra



istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :

- 1) Accoglie la domanda, proposta, con atto di citazione notificato in data 21.06.2007, da [REDACTED] nei confronti della Banca [REDACTED], in persona del legale rapp.te p.t., e, per l'effetto,
- 2) Condanna la Banca [REDACTED], alla restituzione, in favore di [REDACTED] della somma di €. 46.198,34, oltre interessi legali dalla data di deposito della relazione peritale all'effettivo soddisfo, così come, più esattamente e dettagliatamente indicato dal C.T.U., dott. [REDACTED] [REDACTED] nella relazione peritale depositata in data 20.02.2009, ed in quell'integrativa a chiarimenti del 04.11.2009, da ritenersi qui integralmente richiamate e trascritte.
- 3) Condanna, altresì, la Banca [REDACTED] al pagamento delle spese processuali, liquidate in €. 215,00 per spese, oltre il costo della C.T.U., €. 2800,00 per diritti ed €. 3000,00 per onorario d'avvocato, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, somma che distrae in favore dell'avv. [REDACTED] dichiaratosi antistatario.

Benevento 22.10.2011

IL GIUDICE

fulvio full

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
E 3 NOV 2011
L'ASSEMBLEA CANCELLIERIA
MAURO

SENTENZA PUBBLICATA
E 4 NOV 2011



ORD.

ORD.